

**“DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI
TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023”**

ver. 3.0

INDICE

CAPO I Principi Generali	2
Articolo 1 (Oggetto e finalità)	2
Articolo 2 (Soggetti interessati)	2
Articolo 3 (Gruppo di lavoro)	2
Articolo 4 (Compatibilità e Limiti soggettivi dell'incentivo)	3
Articolo 5 (Esclusione dalla disciplina dell'incentivo)	4
Articolo 6 (Attività di committenza delegata/ausiliaria)	4
Articolo 7 (Procedure bandite come Soggetto Aggregatore e Centrale di Committenza)	4
Articolo 8 (Quota del 20 per cento)	5
Articolo 9 (Oneri relativi alle funzioni tecniche)	5
CAPO II Incentivo per servizi e forniture	7
Articolo 10 (Graduazione della misura incentivante)	7
Articolo 11 (Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro)	7
CAPO III Norme comuni	11
Articolo 12 (Principi in materia di valutazione)	11
Articolo 13 (Attività articolate e singole)	11
Articolo 14 (Riduzione dell'incentivo)	12
Articolo 15 (Quantificazione e Accertamento delle risorse da liquidare)	13
Articolo 16 (Liquidazione dell'incentivo)	13
Articolo 17 (Correlazione con altre forme di incentivo)	15
Articolo 18 (Applicazione e norme di rinvio)	15

CAPO I

Principi Generali

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e alle Aziende ed Enti soci e, per conseguenza, limitare al massimo il ricorso a professionisti esterni;
2. gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 1, relativi alle singole procedure di affidamento di servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito "Codice" e dal presente Regolamento;
3. l'importo di cui al successivo art 9 comma 5 in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 8, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art.45 del Codice ed al presente Regolamento.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice e tutti i collaboratori dei suddetti soggetti che svolgono attività giuridico-amministrative di tipo trasversale e che contribuiscono al costante monitoraggio delle procedure inserite nella Programmazione;
2. nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Articolo 3

(Gruppo di lavoro)

1. PuntoZero individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei soggetti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori;

2. possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente;
3. alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, dovranno essere volte coerentemente al cronoprogramma definito per l'espletamento della gara e salvo proroghe non riconducibili a responsabilità dei soggetti stessi;
4. al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto;
5. eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. I RUP ed i soggetti interessati daranno atto nell'apposita scheda di rendicontazione di cui al successivo art. 15 comma 5, delle fasi già espletate, nonché delle attività singolarmente svolte;
6. i soggetti di cui al punto 5 si assumono la responsabilità diretta e personale rispetto alle attività assegnate;
7. la suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui all'Allegato 2 , nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascun servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 15 comma 5 (a titolo esemplificativo vedi tabella riportata nell'**Allegato 1** al presente Regolamento);
8. non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi della normativa vigente.

Articolo 4

(Compatibilità e Limiti soggettivi dell'incentivo)

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente, ai sensi dell'art.45 comma 4 del D.Lgs. 36/2023. PuntoZero applica tuttavia per il proprio personale un limite erogabile pari al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
2. i soggetti individuati per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti;
3. per le finalità di cui al comma 1, l'ufficio del personale di PuntoZero Scarl provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al proprio personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità l'ufficio del personale di PuntoZero Scarl fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse;
4. l'incentivo eccedente il limite di cui al comma 1 incrementa le risorse di cui al successivo art. 8.

Articolo 5

(Esclusione dalla disciplina dell'incentivo)

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) le procedure relative a servizi e forniture **in cui non sia nominato il direttore dell'esecuzione;**
 - b) gli atti di proroga a contratti scaduti;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 140.000,00;
 - d) iniziative di acquisto effettuate tramite procedure negoziate;
 - e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - f) i professionisti esterni, incaricati da PuntoZero con contratti di collaborazione e/o consulenza che hanno prestato un servizio professionale inerente un servizio o una fornitura;
2. è fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Articolo 6

(Attività di committenza delegata/ausiliaria)

1. In tutti i casi in cui la stazione appaltante/centrale di committenza qualificata svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti non qualificati, attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione di singole iniziative o di fasi di esse (forniture, servizi), compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, salvo diverso accordo tra le Parti;
2. la stazione appaltante/centrale di committenza qualificata delegata ripartisce l'incentivo in coerenza con i criteri di ripartizione della presente disciplina.

Articolo 7

(Procedure bandite come Soggetto Aggregatore e Centrale di Committenza)

1. Nel caso dell'esercizio della funzione di Soggetto Aggregatore o di delega di funzioni della fase di affidamento alla Centrale di Committenza, o di adesione da parte di un'amministrazione o ente concedente a Convenzioni, Accordi Quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per servizi o forniture, comprese quelle sanitarie, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della centrale di Committenza, sono quantificate nella misura massima di un quarto (25%) rispetto al valore della singola procedura e individuate sulla base di quanto stabilito al successivo Capo II da parte della Centrale di Committenza stessa.
La quota spettante al Soggetto Aggregatore e Centrale di Committenza sarà comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%).

Articolo 8

(Quota del 20 per cento)

1. le risorse di cui al precedente Articolo 1 comma 3 lett. b) sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
2. le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Articolo 9

(Oneri relativi alle funzioni tecniche)

1. Le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività svolte dal personale che lavora per CRAS quale Soggetto Aggregatore/Centrale di Committenza per conto degli enti del SSR della regione Umbria sono distribuite nella misura e con le modalità stabilite al successivo comma 5 e ss. e nei limiti di cui all'art. 45, comma 8 del D.lgs. 36/2023;
2. per gli affidamenti di beni e servizi a terzi necessari a soddisfare sia la gestione dei servizi affidati dagli enti soci, sia per soddisfare i propri fabbisogni interni, PuntoZero Scarl destina risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti nella misura stabilita al successivo comma 5 e ss.;
3. le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività svolte dal personale che lavora per CRA quale Soggetto Aggregatore/Centrale di Committenza per conto degli Enti della regione Umbria sono quantificate nella misura e con le modalità stabilite al successivo comma 5 e ss.;
4. nella determinazione a contrarre dei singoli servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alle risorse finanziarie di cui al presente articolo;
5. la misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione;
6. la misura effettiva delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento calcolata attraverso un sistema progressivo a scaglioni, ovvero la singola aliquota verrà applicata esclusivamente alla porzione di importo che rientra nel relativo scaglione, secondo la tabella al successivo Capo II;

7. il totale annuo da destinare alle risorse finanziarie relativo alle procedure di gara per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni non può in ogni caso superare Euro 500.000,00 per le procedure in capo a CRAS, l'importo complessivo annuo di Euro 500.000,00 per le procedure in capo a CRA e l'importo complessivo annuo di Euro 500.000,00 per le procedure per gli affidamenti di beni e servizi a terzi necessari a soddisfare sia la gestione dei servizi affidati dagli enti soci sia per soddisfare i fabbisogni interni di PuntoZero;
8. le somme da destinare alle risorse finanziarie, determinate in base alla presente disciplina, relativamente alle procedure in capo a CRAS quale Soggetto Aggregatore e Centrale di Committenza per conto del SSR, dovranno essere suddivise per ogni Azienda in percentuale sulla base dei fabbisogni inseriti in gara da ciascuna (sarà il RUP di volta in volta a comunicare i fabbisogni stessi suddivisi per Azienda);
9. per la liquidazione delle risorse finanziarie, determinate in base alla presente disciplina, relativamente alle procedure in capo a CRA quale Soggetto Aggregatore e Centrale di Committenza per conto degli Enti della Regione Umbria sono utilizzate le somme finanziate annualmente dalla regione Umbria e fino all'esaurimento delle stesse;
10. le somme di cui al precedente comma 1 verranno riparametrate qualora il totale annuo da destinare alle risorse finanziarie di CRAS ecceda la soglia prevista al precedente comma 7;
11. le somme di cui al precedente comma 2 verranno riparametrate qualora il totale annuo da destinare alle risorse finanziarie di PuntoZero ecceda la soglia prevista al precedente comma 7;
12. le somme di cui al precedente comma 3 verranno riparametrate qualora il totale annuo da destinare alle risorse finanziarie di CRA ecceda la soglia prevista al precedente comma 7;
13. qualora l'importo annuale delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche superino il tetto massimo di € 500.000,00 di cui al precedente comma 7, le quote eccedenti verranno considerate quali risparmi per le Aziende Sanitarie/ gli Enti/ PuntoZero Scarl;

CAPO II

Incentivo per servizi e forniture

Articolo 10

(Graduazione della misura incentivante)

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture		Percentuale da applicare
<i>Da importo</i>	<i>A importo</i>	
0,00 €	Soglia comunitaria	2,00%
Soglia comunitaria	5.000.000,00 €	1,80%
5.000.001,00 €	10.000.000,00 €	1,60%
10.000.001,00 €	20.000.000,00 €	1,40%
20.000.001,00 €	50.000.000,00 €	0,50%
50.000.001,00 €	100.000.000,00 €	0,15%
100.000.001,00 €	500.000.000,00 €	0,03%
Oltre 500.000.001,00 €		0,001 %

Per le categorie Farmaci e vaccini l'accantonamento oggetto del presente articolo è ridotto del 50%.

2. In riferimento alla soglia comunitaria prevista dalla normativa vigente, si procederà all'adeguamento automatico della soglia stessa.

Articolo 11

(Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro)

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali massime indicate nelle tabelle riportate nell'**Allegato 2** al presente Regolamento e precisamente:
- Tabella A e Tabella B riferite alle procedure espletate come Soggetto Aggregatore e centrale di Committenza (CRAS e CRA);
 - Tabella C e Tabella D riferite alle procedure espletate per gli acquisti interni

2. La percentuale massima indicata nelle tabelle è ripartita, per ogni fase, tra i singoli soggetti individuati nell'ambito del gruppo di lavoro, in relazione alle specifiche attività svolte, nella misura definita nelle Tabelle allegate;
3. Relativamente alle singole fasi di ogni iniziativa è attribuita una percentuale fissa ai soggetti/Uffici amministrativi esterni al gruppo di lavoro individuato e che svolgono tutte le attività giuridico/amministrative di tipo trasversale necessarie al costante monitoraggio/aggiornamento della Programmazione;
4. In ogni caso per la singola fase di ogni iniziativa, ciascun soggetto non potrà percepire un incentivo superiore ad € 2.500,00 ad eccezione del Responsabile della fase Programmazione, del Responsabile del Procedimento e del Direttore di Esecuzione per i quali il limite massimo è stabilito in € 5.000,00.
Le eventuali eccedenze rispetto ai massimi stabiliti di cui al presente comma, potranno essere ridistribuite al personale che non ha raggiunto i suindicati limiti.

CAPO III

Norme comuni

Articolo 12

(Principi in materia di valutazione)

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione si terrà conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato;
 - raggiungimento degli obiettivi aziendali assegnati ai singoli soggetti dai diretti responsabili.
2. la determinazione della corresponsione dell'incentivo è supportata da idonei elementi valutativi espliciti al successivo art.15;
3. in ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione;

Articolo 13

(Attività articolate e singole)

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore esecuzione), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, salvo verifiche eventuali derivanti dal monitoraggio con il Responsabile;
2. in assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività nei limiti delle percentuali indicate nell'Allegato 2..

Articolo 14

(Riduzione dell'incentivo)

1. FASI PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO - qualora durante la progettazione e l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi rispetto a quanto definito nel cronoprogramma di cui all'art. 3 comma 3 della presente disciplina, al personale incaricato verrà corrisposto un incentivo ridotto di una quota percentuale come determinata nella successiva tabella, salvo diversa e più restrittiva valutazione del Responsabile come da Tabella E presente nell'**Allegato 3**
2. FASE ESECUTIVA -In caso di ritardi in sede di esecuzione dei contratti, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti, la valutazione su eventuali riduzioni da applicare, è di competenza del Responsabile

del Progetto, il quale individua i soggetti per lo svolgimento delle relative attività e valuta la regolare esecuzione del contratto anche sulla base di valutazioni di competenza del servizio che gestisce il progetto (struttura richiedente).

Articolo 15

(Quantificazione e Accertamento delle risorse da liquidare)

1. La quantificazione delle risorse da liquidare avviene annualmente, al termine dell'anno solare di riferimento.
2. Qualora l'importo annuale delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche delle procedure aggiudicate superi il tetto massimo di cui al precedente Art. 9 comma 7, tutte le quote inizialmente previste verranno riparametrate.

Non concorrono al calcolo dell'importo annuale le procedure:

- bandite che siano risultate deserte o annullate;
- bandite e successivamente revocate;
- che al termine dell'anno di riferimento risultino ancora in corso.

Qualora la revoca o la deserzione si verifichi successivamente alla chiusura dell'anno solare di riferimento, le risorse previste non saranno liquidate e verranno considerate quali risparmi per le Aziende Sanitarie/ gli Enti/ PuntoZero Scarl.

3. Per le procedure indette per soddisfare i fabbisogni degli Enti/Aziende sanitarie della regione Umbria, PuntoZero invierà alle stesse un riepilogo annuale, con indicazione delle quote riproporzionate sulla base dei fabbisogni singolarmente espressi per ogni singola gara suddivise per fase e con indicazione della quota spettante a PuntoZero in qualità di Soggetto Aggregatore e Centrale Acquisti (non superiore al 25% come previsto al comma 2 dell'articolo 45 del Codice) e delle eventuali riduzioni applicate nei casi previsti dal precedente articolo 14 della presente disciplina ed accertate come definito ai successivi commi 4 e 5;
4. Ai fini dell'erogazione delle somme, è necessario l'accertamento dell'effettuazione delle singole attività da parte dei soggetti individuati destinatari degli incentivi previsti. Nello specifico tale accertamento compete a PuntoZero per le fasi che rientrano nel proprio ambito di competenza;
5. L'accertamento dovrà essere effettuato sulla base di apposita scheda di rendicontazione compilata da ogni figura/ufficio e riferita a ciascun servizio o fornitura. Tale scheda dovrà contenere almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;

La scheda è controfirmata da tutti i dipendenti interessati, e validata dai soggetti preposti al controllo delle attività assegnate e trasmessa entro 60 gg dall'aggiudicazione efficace.

Articolo 16

(Liquidazione dell'incentivo)

1. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso e al buon esito della procedura..

2. PuntoZero, per le procedure indette in qualità di Soggetto Aggregatore e Centrale Acquisti per le Aziende Sanitarie/Enti della regione Umbria riceve dalle stesse, secondo quanto previsto dal Disciplinare CRAS, un importo massimo del 25% dell'incentivo definito per la singola procedura di gara ai sensi dell'art. 45 comma 8 del Codice, al netto delle quote eventualmente spettanti ai dipendenti delle stesse. La componente 80% dell'importo definito verrà poi liquidata al proprio personale dipendente;
3. La determinazione dell'entità totale del fondo avverrà al termine dell'anno solare di riferimento per tutte le procedure aggiudicate di cui andranno ridefinite, se del caso, le quote inizialmente previste sul valore bandito ricalcolandole sul valore bandito al netto dei lotti non aggiudicati. Qualora l'entità superi il tetto massimo previsto di € 500.000,00 si procederà con la riparametrazione ai sensi dell'art. 15 comma 2 della presente disciplina;
4. La liquidazione dell'incentivo relativo alla fase esecutiva, dove previsto, verrà effettuata annualmente, a seguito di attestazione di regolare esecuzione del contratto riferita all'anno da liquidare, fino al termine della scadenza contrattuale;
5. L'ufficio del Personale acquisisce l'elenco con i nominativi dei soggetti coinvolti nel progetto aventi diritto alla liquidazione dell'incentivo nell'anno di riferimento per la verifica dei massimali percepibili da ciascun dipendente ai sensi dell'art. 4 comma 1 della presente Disciplina. Ai fini della verifica dovranno essere considerate anche le quote residue per la fase esecutiva delle procedure aggiudicate nei precedenti anni fino alla scadenza dei contratti;
6. Ai soggetti che nell'anno di competenza abbiano maturato un incentivo superiore al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito, verranno liquidate le quote relative a tutte le procedure di gara concluse (aggiudicazione efficace/stipula contratti/Accordi Quadro/Convenzioni Quadro) in ordine temporale fino al raggiungimento del massimale incentivabile.

Le quote relative alle procedure concluse successivamente al raggiungimento del tetto massimo non saranno conteggiate ai fini della liquidazione.

7. Il Direttore Area Acquisti trasmette all'Amministratore Unico:
 - a. l'elenco delle procedure indette nell'anno di riferimento che hanno concorso al conteggio totale annuale con evidenza, per ogni procedura, della quota spettante a PuntoZero nei limiti di quanto indicato al comma 2 del presente articolo e della quota che ogni singola Azienda sanitaria/Ente dovrà trasferire a PuntoZero e delle eventuali riduzioni applicate per ogni singola procedura;
 - b. l'elenco dei dipendenti di PuntoZero aventi diritto e l'ammontare delle quote spettanti calcolate al lordo di oneri riflessi ed Irap sulla base delle attività assegnate e di quelle espletate, con evidenza delle eventuali riduzioni applicate in caso di ritardi imputabili agli stessi, come esplicitato nella presente disciplina;
 - c. l'eventuale elenco dei dipendenti degli Enti o delle Aziende Sanitarie che hanno svolto attività rientranti nell'ambito di competenza di PuntoZero con indicazione delle quote di incentivo agli stessi attribuite e che verranno decurtate dall'importo di cui al comma 2;

Articolo 17

(Correlazione con altre forme di incentivo)

1. Ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti, l'incentivo è comunque compatibile e cumulabile con altre forme di incentivazione previste dai contratti collettivi e con il compenso, per gli operatori non titolari di incarichi di funzione, per lavoro straordinario.

Articolo 18

(Applicazione e norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa integrale rinvio alla vigente normativa, nonché alle successive modifiche o integrazioni della normativa stessa che saranno direttamente applicabili indipendentemente dal loro formale recepimento.